

Comune di Terralba
Provincia di Oristano



Comune di Terralba
Provincia di Oristano
Consulta Giovanile Comunale

Statuto della Consulta Giovanile (Approvato con deliberazione C.C. n° 17
10.04.2010) - aggiornamento approvato con C.C. n° ___ del _____

CAPO I

NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

FONTI NORMATIVE

Le disposizioni contenute nel presente Statuto - aventi lo scopo di valorizzare e di sostenere le libere forme associative e l'organizzazione delle politiche giovanili - trovano il loro fondamento giuridico nel decreto legislativo n°267/2000, n°177 del 03.07.17 (codice del terzo settore), nella L.R. n.39 del 13.09.1993, nella legge 328 del 8.11.2000.

Art. 1

Istituzione

1. È istituita dal Comune di Terralba con deliberazione del Consiglio Comunale n°17 in data 10.04.2010 la CONSULTA GIOVANILE COMUNALE, quale organo rappresentativo per le politiche giovanili (aggiornamento approvato con C.C. n° ___ del _____).
2. Il presente Statuto disciplina la composizione, le attribuzioni, i poteri, le facoltà nonché la modalità di funzionamento della Consulta.
3. La sede della Consulta è nel Comune di Terralba, che sarà individuata nel Palazzo Comunale.
4. La Consulta non persegue finalità di lucro, è apartitica e rifiuta ogni forma di discriminazione e violenza.

Art. 2

Composizione

1. La Consulta è composta dai giovani cittadini di Terralba di età compresa fra i 16 ed i 30 anni che chiedono di farne parte attraverso l'iscrizione in un apposito registro, a

cura dell'ufficio comunale competente. A seguito dell'elezione del direttivo questo verrà consegnato al segretario della Consulta per la sua ordinaria gestione.

2. Il registro dovrà essere aggiornato a cura del Segretario della consulta, il quale dovrà verificare che sussistano i requisiti.

3. I trentenni cessano di diritto di far parte della Consulta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del trentunesimo anno di età; analogamente, i sedicenni potranno essere iscritti solo al decorrere dal mese successivo a quello del compimento del sedicesimo anno di età.

4. Non decade dalla carica ricoperta l'iscritto che compia il trentunesimo anno di età nel corso del proprio mandato.

5. Il numero dei partecipanti è illimitato.

6. La partecipazione ai lavori della Consulta non dà luogo ad alcun gettone di presenza.

Art. 3

Attribuzioni

La Consulta è un organo consultivo provvisto di funzione di impulso nei confronti degli organi elettivi del Comune nelle materie afferenti le politiche giovanili.

La Consulta attende alle finalità indicate:

- a) Fornendo pareri - non vincolanti - sugli atti di programmazione dell'Amministrazione Comunale che riguardano le tematiche giovanili;
- b) elaborando documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorre alla definizione delle politiche giovanili;
- c) promuovendo dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche giovanili;
- d) favorendo il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- e) promuovendo rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale;
- f) formula proposte ed esprime pareri in merito alla stesura di progetti relativi alle politiche giovanili e collabora nell'eventuale realizzazione;

- g) ha la facoltà, insieme agli assessorati di riferimento, di programmare, organizzare eventi, spettacoli, momenti culturali, sportivi, che possano creare attrattiva, lustro alla cittadina e al suo territorio.

CAPO II

ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE

Art. 4

Organi

Sono organi della Consulta:

1. l'Assemblea, quale organo generale di indirizzo;
2. il Consiglio Direttivo, quale organo esecutivo.

Art. 5

L'Assemblea

Fanno parte dell'Assemblea:

1. Tutti i cittadini che ne abbiano fatto istanza entro i termini stabiliti dal bando di adesione e che siano regolarmente iscritti nell'apposito registro di cui all'Art.2
2. L'Assessore comunale alle Politiche Giovanili, senza diritto di voto.
3. Un consigliere comunale di maggioranza e un consigliere comunale di minoranza, senza diritto di voto.

I componenti dell'Assemblea, esclusi i membri di diritto, non possono svolgere incarichi (retribuiti) e/o ricoprire cariche istituzionali e/o di rappresentanza presso il Comune o altri enti pubblici a tutti i livelli

L'Assemblea ha compiti programmatori, di indirizzo e di controllo.

L'Assemblea elegge al proprio interno:

- il Presidente, avente funzioni di rappresentanza della Consulta;
- il Vice Presidente, avente la funzione di sostituzione del Presidente;
- i componenti del Direttivo, scelti tra gli iscritti della Consulta;

I componenti dell'Assemblea decadono dalla carica:

- Dopo tre assenze consecutive non giustificate.
- Per superamento del trentesimo anno di età salvo l'eccezione di cui all'Art. 2 comma 4.
- In caso di candidatura per l'elezione di Sindaco e/o Consigliere comunale;
- Per violazioni dello Statuto.
- Per richiesta di dimissioni inoltrata in forma scritta al Presidente.
- Per il venir meno dei requisiti richiesti per l'adesione previsti nel presente Statuto.

Art. 6

Il Presidente dell'Assemblea

Il Presidente viene eletto a maggioranza dai componenti dell'Assemblea.

Prima della costituzione della Consulta, la funzione di Presidente viene esercitata dall'Assessore alle Politiche Giovanili.

I componenti dell'Assemblea esprimono a scrutinio segreto una sola preferenza nell'apposita scheda **consegnata** dall'Assessore alle Politiche Giovanili.

Risulta eletto chi abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di voti si procederà ad un nuovo scrutinio.

Nei casi di dimissioni e/o decadenza del Presidente eletto, o in qualsiasi caso di vacanza di carica, il Vicepresidente assume le relative funzioni fino alle nuove elezioni, da tenersi entro due mesi dalla data di dimissioni e/o decadenza e/o vacanza.

La durata del mandato è di **3 anni**.

Il Presidente:

- Assume la rappresentanza formale della Consulta;
- Convoca e presiede l'Assemblea;
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- Gestisce i rapporti con gli organi comunali e riferisce relativamente all'attività della Consulta.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'assemblea (membro di diritto) e da altri 3 componenti eletti dall'assemblea di cui uno che riveste le funzioni Vicepresidente, uno di Segretario e uno di Tesoriere.

L'elezione di ciascuno dei suddetti componenti avviene a scrutinio segreto con le medesime modalità previste nell'articolo precedente per l'elezione del Presidente dell'assemblea.

Nella costituzione del Consiglio direttivo si deve rispettare la parità di genere qualora pervenga la candidatura da parte di candidati di entrambi i generi.

Durante il primo incontro dell'Assemblea, vengono riconfermate le cariche del consiglio direttivo mediante una votazione a maggioranza semplice. Qualora un membro del direttivo non venga riconfermato si procede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione, seguendo le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente dell'assemblea (Art. 6).

Sono membri del Consiglio Direttivo:

- a) Il Presidente, come membro di diritto: presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, intrattiene rapporti con gli organi dell'Amministrazione Comunale;

- b) Il Vice Presidente: collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza;
- c) Il Segretario: redige i verbali degli incontri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e aggiorna il registro degli iscritti alla Consulta. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario ed essere a disposizione dell'Assemblea
- d) Il Tesoriere: si occupa di custodire ed erogare i fondi della Consulta, di tenere la contabilità e di presentarla per presa visione al primo Consiglio comunale utile dopo la chiusura dell'anno.

Il direttivo dura in carica **3 anni**.

I componenti elettivi del Consiglio Direttivo (ossia i 4 ragazzi) decadono dalla carica dopo 3 assenze consecutive non giustificate. In caso di dimissioni o decadenza di uno di essi si procederà a nuova elezione per la sua sostituzione.

Al Direttivo compete:

- a) partecipare, in forma propositiva, alla elaborazione delle attività di programmazione e pianificazione delle azioni da sottoporre all'Assemblea;
- b) dare attuazione agli indirizzi e alle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) svolgere funzioni di raccordo tra l'Assemblea, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.

CAPO III

FUNZIONAMENTO

Art. 8

Convocazione dell'Assemblea

1. L'assemblea è convocata ordinariamente dal Presidente almeno 4 volte all'anno con cadenza trimestrale.
2. In via straordinaria il Presidente convoca l'Assemblea su richiesta scritta di uno dei seguenti soggetti:
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Un terzo dei membri dell'Assemblea;
 - Il Sindaco, la Giunta Comunale o l'Assessore Comunale alle Politiche Giovanili;
 - Un terzo dei Consiglieri Comunali.
3. La Consulta può richiedere che partecipino ai lavori, senza oneri per l'Ente, tecnici, esperti, rappresentanti di altri Enti o Associazioni, gli Assessori, i Consiglieri e i Funzionari Comunali.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene di norma via email, almeno 3 giorni dalla data dell'Assemblea stessa, o in via eccezionale per via telefonica e/o via messaggio di testo entro 24 ore dalla stessa.
5. In occasione della prima seduta, L'Assessore alle Politiche Giovanili o un suo delegato convoca la prima riunione dell'Assemblea della Consulta. Le sedute successive, in via ordinaria, sono convocate secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 9

Validità delle sedute e delle deliberazioni

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno degli aventi diritto.

In seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i membri dell'Assemblea: il voto dovrà essere espresso in modo palese, salvo le eccezioni possibili, e non verranno accettate deleghe degli assenti.

L'esito delle votazioni è documentato dal verbale redatto dal Segretario.

Art. 10

Contributi

1. Compatibilmente con le risorse comunali, alla Consulta possono essere assegnati fondi erogati dall'Amministrazione Comunale.
2. La Consulta, per consentire l'attuazione delle finalità di cui all'Art. 3 del presente statuto, può attivarsi per ottenere risorse economiche proprie. Per gestire detti finanziamenti deve essere istituito un conto corrente bancario o munirsi di qualsiasi altro strumento che possa garantire la tracciabilità dei flussi, sul quale possano operare con firma disgiunta il Presidente e il Tesoriere.
3. Ha la facoltà di richiedere un codice fiscale, iscriversi all'albo delle associazioni o qualora ci siano i termini può aprire una partita iva.
4. Può ricevere i finanziamenti Comunali, Regionali, Nazionali o di privati.
5. Può partecipare a bandi e progetti.

Art. 11

Modificazioni dello Statuto

L'Assemblea può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.

Art. 12

Regolamento

La Consulta può regolamentare la propria attività, nel rispetto delle norme contenute nello Statuto, con apposito atto approvato dall'Assemblea.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.
2. Il presente Statuto entra in vigore alla sua pubblicazione nell'Albo istituzionale del Comune di Terralba.